



Allegato n. 22
nr. pagine 18
D.C.C. n. 20 del 16.04.2014

COMUNE DI MANTOVA

SEGRETERIA GENERALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA

SESSIONE ORDINARIA

Prima Convocazione Seduta Pubblica

N. 17 della delibera R.D.
N. 4 dell' o.d.g.

N. 7966/2014 di Prot.Gen.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione del Regolamento per l'applicazione della componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili)

L'anno duemilaquattordici - in Mantova, in questo giorno sedici del mese di aprile, alle ore 16:30, convocato nei modi e nei termini di legge con avvisi scritti, notificati agli interessati giusta referti del messo Comunale e tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, per trattare in sessione ordinaria, in prima convocazione, delle materie scritte all'ordine del giorno che è stato, ai termini di legge, pubblicato il giorno 10.04.2014 all'albo pretorio.

Si sono riuniti nella grande aula Consiliare e rispondono all'appello nominale, fatto dal Presidente LONGFILS GIULIANO, il Sig. Sindaco SODANO NICOLA e gli Onn. Consiglieri:

1.	ACERBI CARLO	ass.	21.	GERMINIASI MARCO	ass.
2.	ALBERINI ENRICO		22.	GHIRARDINI MARCO	
3.	ALDINI FABIO		23.	GIATTI GIACOMO	ass.
4.	ALLEGRETTI MASSIMO		24.	GORGATI ANDREA	ass.
5.	BADALUCCO CATERINA	ass.	25.	GRAZIOLI ENRICO	
6.	BANZI FAUSTO		26.	LIGABUE CHIARA	
7.	BASCHIERI PIER LUIGI	ass.	27.	LINARDI ALFONSO	
8.	BENEDINI VIVIANO	ass.	28.	LONGFILS GIULIANO	
9.	BERGAMASCHI DAVIDE	ass.	29.	MAZZONI ENZO	ass.
10.	BETTONI ALFREDO		30.	MURARI ANDREA	
11.	BETTONI LUIGIA		31.	PIVA DORIANO	
12.	BOMBONATI GIANNI		32.	RIVA BERNI SEBASTIANO	
13.	BONDIOLI BETTINELLI CLAUDIO	ass.	33.	ROMANO CARLO	
14.	BRIONI FIORENZA		34.	SCAGLIONI GIOVANNI	
15.	BUVOLI GIOVANNI		35.	SIMEONI CARLO	
16.	CAMPISI MATTEO		36.	SPALLANZANI STEFANO	ass.
17.	CILIEGI SERGIO		37.	SPINONI SONIA	
18.	COMINI TIZIANO		38.	STERMIERI DINO	
19.	DE MARCHI LUCA		39.	VOI STEFANO	
20.	FERRAZZI PIETRO		40.	ZECCHINI BENEDETTA	ass.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. VARESCHI ANNIBALE.

L'On. Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) prevede l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei Servizi Comunali;
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO CHE la IUC è basata, di fatto, su tre distinte entrate, fondate su presupposti impositivi diversi, e ritenuto opportuno mantenere distinta la disciplina regolamentare di tali entrate, anche al fine di rendere più agevole per i contribuenti la lettura e la comprensione delle norme;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della sopra citata legge n.147 del 2013, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, e che tale tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE, nel Comune di Mantova, è attiva la modalità di raccolta "*domiciliare*" dei rifiuti, con sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

CONSIDERATO CHE tale modalità di raccolta dei rifiuti consente al Comune di Mantova, previa approvazione di apposito Regolamento ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, di prevedere una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI;

VISTO, altresì, il comma 703 dell'articolo 1 della già citata legge n.147 del 2013 che dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

PRESO ATTO CHE, pertanto, rimane in vigore il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 35 del 28.5.2012 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.10.2012;

RICHIAMATI:

- i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano, in particolare, la componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) della IUC, stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione;
- il comma 682 della predetta norma che dispone che i Comuni provvedano a regolamentare, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, tra l'altro, anche aspetti della TASI;

VISTO altresì il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 che ha modificato ed integrato la disciplina della TASI;

RILEVATO CHE è necessario procedere all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di apposito Regolamento per l'applicazione della componente TASI, anche al fine di integrare la disciplina statale;

VISTO lo schema di Regolamento per l'applicazione della TASI, allo scopo predisposto (**allegato 1**), parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che il termine per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti sulle Entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di tributi locali di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

PRESO ATTO CHE, con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2014 e che, con successivo Decreto del 13 febbraio 2014, tale termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

RILEVATO CHE, a norma dell'articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - per la pubblicazione sul proprio sito informatico, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il parere dei Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data 24 marzo 2014;

ATTESO CHE sono stati presentati, nei termini stabiliti, i seguenti emendamenti:

- EMENDAMENTO - Prot. n. 11445/2014 del 25.03.2014, presentato dal Consigliere Comunale Sebastiano Riva Berni;
- EMENDAMENTI - Prot. n. 11695/2014 n.ri 1, 2 e 3 del 27.03.2014, presentati dal Consigliere Comunale Giacomo Giatti;

VISTI i pareri prot. n.ri 12223/2014 e 12227/2014, espressi sugli emendamenti;

VISTO il parere sulla regolarità tecnica e contabile espresso sugli emendamenti di cui al Prot. n.ro 12721/2014;

ATTESO CHE è stato dichiarato ammissibile il seguente emendamento:

- emendamento - Prot. n. 11445/2014 n. 1 del 27.03.2014, presentato dal Consigliere Comunale Sebastiano Riva Berni;

ATTESO CHE sono stati dichiarati non ammissibili gli emendamenti presentati dal Consigliere Giacomo Giatti;

DATO ATTO CHE è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso l'8 aprile 2014 relativamente all'emendamento ammissibile;

PRESO ATTO CHE è stato presentato un ordine del giorno dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico, prot. n.ro 11708/2014, e che, sullo stesso, il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato la non ammissibilità come da relazione - prot. n.ro 12721/2014;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Economico Finanziario e Tributario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

di **APPROVARE** lo schema di "Regolamento per l'applicazione della componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), come da **allegato 1**), parte integrante e sostanziale del presente atto;

di **DARE ATTO** che l'allegato Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014;

di **PROVEDERE** ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – per la pubblicazione sul proprio sito informatico, secondo quanto disposto dall'articolo 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Il Presidente Longfils dà la parola all'Ass. Irpo che illustra brevemente non solo il punto 4 "Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione del Regolamento per l'applicazione della componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili)" all'o.d.g., bensì i punti 5 e 6 dell'o.d.g.stesso: 5 "Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione delle aliquote e detrazioni della componente IMU (Imposta Municipale Propria) - anno 2014"; 6 "Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione delle aliquote e della componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili) - ANNO 2014".

Terminato l'intervento dell'Ass. Irpo, il Presidente Longfils apre il dibattito.

Intervengono, nell'ordine, i Consiglieri Buvoli, Baschieri, Romano, Piva, Spinoni, Acerbi, Aldini, Spallanzani e, di nuovo, l'Ass. Irpo.

Il dibattito si incentra non solo sul punto n.4 all'o.d.g., succitato, bensì sugli altri due punti 5 e 6 dell'o.d.g., anch'essi già citati.

Chiusi gli interventi di merito, il Presidente Longfils apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Interviene il Consigliere Buvoli che annuncia il voto contrario del Gruppo Consiliare PD.

La proposta, posta ai voti, è approvata a maggioranza di voti espressi palesemente con votazione elettronica:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 35

Consiglieri votanti n. 33

Voti favorevoli: n. 21

Il Sodano Nicola ed i Consiglieri: Acerbi Carlo, Badalucco Caterina, Baschieri Pier-Luigi, Bergamaschi Davide, Bettoni Alfredo, Bettoni Luigia, Bombonati Gianni, Comini Tiziano, Ferrazzi Pietro, Germiniasi Marco, Ghirardini Marco, Giatti Giacomo, Gorgati Andrea, Linardi Alfonso, Longfils Giuliano, Mazzoni Enzo, Riva Berni Sebastiano, Spallanzani Stefano, Spinoni Sonia, Voi Stefano

Voti contrari: n. 12

Consiglieri: Alberini Enrico, Aldini Fabio, Allegretti Massimo, Brioni Fiorenza, Buvoli Giovanni, Campisi Matteo, Grazioli Enrico, Ligabue Chiara, Murari Andrea, Piva Dorian, Romano Carlo, Scaglioni Giovanni

Astenuti: n. 2

Consiglieri: Benedini Viviano, Ciliegi Sergio

Risultano assenti i Consiglieri Banzi Fausto, Bondioli Bettinelli Claudio, de Marchi Luca, Simeoni Carlo, Stermieri Dino, Zecchini Benedetta.

Con separata votazione viene pure approvata, a maggioranza di voti, espressi palesemente con votazione elettronica, la proposta di DARE, per l'urgenza, immediata esecuzione alla presente delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n.267: VOTI FAVOREVOLI N. 21, VOTI CONTRARI N. 12 Alberini Enrico, Aldini Fabio, Allegretti Massimo, Brioni Fiorenza, Buvoli Giovanni, Campisi Matteo, Grazioli Enrico, Ligabue Chiara, Murari Andrea, Piva Dorian, Romano Carlo, Scaglioni Giovanni, ASTENUTI N. 2 Benedini Viviano, Ciliegi Sergio.

UO/mb/



COMUNE DI MANTOVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione del Regolamento per l'applicazione della componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE .

Mantova, 10/04/2014

Il Responsabile
CF - Economico-Finanziario e Tributario
MALACARNE MARZIA
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
Firmato digitalmente da : MALACARNE MARZIA (743885 - Postecom CA2).
Data firma: 10/04/2014.



COMUNE DI MANTOVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione del Regolamento per l'applicazione della componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili).

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere FAVOREVOLE , .

Mantova, 10/04/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MALACARNE MARZIA
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
Firmato digitalmente da : MALACARNE MARZIA (743885 - Postecom CA2).
Data firma: 10/04/2014.



COMUNE DI MANTOVA

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 16.04.2014

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 3
ART. 2	ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	PAG. 3
ART. 3	SOGGETTO ATTIVO	PAG. 3
ART. 4	PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	PAG. 4
ART. 5	BASE IMPONIBILE	PAG. 4
ART. 6	DETERMINAZIONE DELLA TASI	PAG. 5
ART. 7	ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE	PAG. 5
ART. 8	DECORRENZA	PAG. 5
ART. 9	ESENZIONI	PAG. 6
ART. 10	DICHIARAZIONE	PAG. 6
ART. 11	VERSAMENTI	PAG. 7
ART. 12	RIMBORSI	PAG. 7
ART. 13	FUNZIONARIO RESPONSABILE	PAG. 8
ART. 14	ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO	PAG. 8
ART. 15	SANZIONI	PAG. 9
ART. 16	MISURA DEGLI INTERESSI	PAG. 9
ART. 17	RISCOSSIONE COATTIVA	PAG. 9
ART. 18	RAVVEDIMENTO OPEROSO	PAG. 10
ART. 19	ENTRATA IN VIGORE	PAG. 10

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), che è una componente dell'imposta unica comunale (IUC).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme ed i regolamenti vigenti, in particolare le disposizioni relative all'imposta municipale propria (IMU), in quanto compatibili, ed i commi da 161 a 170 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (disposizioni generali in materia di tributi locali).

ART. 2

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, secondo quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, alla cui copertura la TASI è diretta, con l'indicazione dei relativi costi.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

La TASI è applicata e riscossa dal Comune di Mantova per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

ART. 4

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI ha per presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al precedente comma 1.
3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

La misura della TASI posta a carico dell'occupante è pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile. La TASI non è dovuta dall'occupante nel caso in cui questi faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal titolare del diritto reale sull'immobile.

4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di pluralità di possessori, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo, per la propria quota, alla destinazione dell'immobile.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

ART. 5

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA TASI

La TASI è determinata applicando alla base imponibile di cui al precedente articolo 6 le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 7

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1. Ai fini della TASI si applica la definizione di abitazione principale e delle sue pertinenze stabilita dalle disposizioni normative e regolamentari in materia di imposta municipale propria (IMU), in quanto compatibili.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 8

DECORRENZA

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per la determinazione dei mesi di possesso o detenzione si computa per intero il mese quando il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto

reale sullo stesso, la durata dell'obbligazione da parte dell'occupante è correlata alla durata del contratto di locazione, o di altro tipo di contratto.

3. In caso di unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze concesse in uso gratuito, la durata dell'obbligazione da parte dell'occupante decorre dalla data di acquisizione della residenza anagrafica nell'immobile e termina con il trasferimento della residenza.

ART. 9

ESENZIONI

Ai fini della TASI si applicano le esenzioni previste dalla normativa statale.

ART. 10

DICHIARAZIONE

1. Per i proprietari o titolari di altri diritti reali sull'unità immobiliare si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU). Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Il proprietario, o titolare di altro diritto reale, di immobili locati o dati in uso ad altro titolo, sono tenuti a comunicare, con apposito modello messo a disposizione dal Comune, eventuali variazioni relative agli occupanti o agli altri dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificata la variazione.

2. In sede di prima applicazione della TASI, per gli occupanti soggetti passivi di cui all'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, le denunce già presentate ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del corrispettivo per i rifiuti (TARES), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. I medesimi soggetti hanno l'obbligo di comunicare, con apposito modello messo a disposizione dal Comune, le nuove occupazioni o detenzioni, le cessazioni e le eventuali variazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento.

ART. 11
VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato utilizzando il modello F24, nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno. Resta in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il versamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento non deve essere eseguito quando la TASI complessivamente dovuta per l'intero anno risulta inferiore a Euro 10,00.

ART. 12
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di rimborso, redatta in carta semplice, deve essere presentata, anche a mezzo posta o in via telematica, al servizio Entrate Tributarie del Comune di Mantova e deve riportare:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) le motivazioni poste a fondamento dell'istanza con l'esposizione dei conteggi effettuati per il calcolo del tributo erroneamente versato;
 - c) la quantificazione del tributo di cui si è a richiedere il rimborso.
3. L'istanza di rimborso deve essere corredata dalla documentazione idonea a provare il diritto alla restituzione del tributo.

4. In caso di rimborso a favore di un contribuente deceduto, a fronte di un'unica istanza sottoscritta da tutti gli eredi, l'ufficio emette un unico documento valido per la riscossione dell'intero importo. Tale documento viene intestato a colui che, attraverso apposito modulo da compilare e consegnare al servizio Entrate Tributarie, è delegato, dagli altri contitolari, alla riscossione dell'intero importo. La delega di cui sopra libera l'ufficio nei confronti di tutti gli aventi diritto al rimborso.
5. Non si effettuano rimborsi per l'annualità richiesta se l'imposta da restituire è inferiore a Euro 10,00.

ART. 13

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 14

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune, per la propria azione impositiva si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dall'apposito regolamento comunale.

ART. 15

SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TASI si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione TASI si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione TASI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 del precedente articolo 16, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 16

MISURA DEGLI INTERESSI

Il Comune di Mantova determina gli interessi da applicare sulle somme dovute in seguito alle attività di accertamento e di recupero della TASI in misura annua pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nella stessa misura spettano al contribuente gli interessi per le somme richieste con istanza di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 17

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute al Comune di Mantova in seguito alle attività di accertamento e di recupero della TASI devono essere versate dai contribuenti entro 60 giorni dalla notificazione dei relativi provvedimenti.

2. Il Dirigente può, con propria determinazione, valutato il concreto interesse dell'Ente, sospendere il termine di versamento indicato al punto 1.

3. Le somme non versate entro 60 giorni sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione di cui al precedente comma 2, in forma coattiva, con le modalità previste dalla legge.

ART. 18

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Alle violazioni in materia di TASI è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. n.472/1997 e successive modificazioni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Prof. Giuliano Longfils

Il Segretario Generale
F.to Dr. Annibale Vareschi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Mantova, li

L'Incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato al Servizio di supporto agli organi eletti

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Mantova, li _____

L'incaricato al servizio
F.to

Mantova, li

Divenuta esecutiva il _____ per decorso del termine di dieci giorni dal primo giorno di pubblicazione senza opposizioni. (art. 134 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

L'Incaricato